



A partire dal 1° luglio 2022 (in forza del rinvio disposto dal D.L. 146/2021) diverranno operative le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, intervenuto in modifica all'articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015.

La summenzionata modifica normativa ha disposto che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, siano trasmessi al Sistema di Interscambio non più attraverso il cd. esterometro (comunicazione delle operazioni transfrontaliere), bensì utilizzando il tracciato di fattura elettronica.

In tal senso, con il Provvedimento ADE n. 293384 del 28 ottobre 2021, intervenuto in modifica al Provvedimento n. 89757/2018, sono state aggiornate le specifiche tecniche di predisposizione dei files XML e-fattura.

In forza di quanto sopra brevemente richiamato, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, le operazioni attive effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere documentate con fattura elettronica. Tale fattura è caratterizzata dall'inserimento, nell'anagrafica del cliente del "codice stato estero", e dall'utilizzo del codice destinatario convenzionale composto da sette "x" (XXXXXXX).

Il quadro si fa più complesso in presenza di operazioni di acquisti di beni o servizi ricevuti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Prima di entrare nel dettaglio dell'aspetto acquisti, cui è dedicato il presente intervento, occorre ricordare che non occorre produrre alcun documento da

trasmettere al Sistema di Interscambio se l'operazione è documentata da bolla doganale (in quando l'operazione è già conosciuta dall'Amministrazione finanziaria).

Pertanto, per le operazioni attive (esportazioni di beni), non è necessario emettere fattura elettronica, ma la stessa può essere ugualmente emessa su base volontaria.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni passive (importazioni di beni), non sarà necessario produrre alcun documento, essendo sufficiente la bolla doganale ad assolvere gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, occorre procedere ad integrazione del documento di spesa estero, oppure ad emissione di autofattura, tenendo conto che i "tipi di documento" che entrano in gioco possono essere di tre diverse tipologie:

- TD17 - Autofattura emessa a fronte di acquisto di servizi dall'estero UE e extra UE - ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72;
- TD18 - Integrazione di fatture per acquisti intracomunitari di beni - articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993;
- TD19 - Integrazione di fatture relative ad acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72: acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario); autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano; acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72); acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

All'atto del primo approccio ai documenti di integrazione / autofattura, una delle domande che con più frequenza viene posta è **se il documento debba indicare solo l'imponibile e la relativa imposta sul valore aggiunto, oppure se occorra inserire tutti gli articoli presenti nella fattura originale.**

Ulteriormente, un dubbio frequente è se (ed in quale modo) debbano essere inseriti i **referimenti alla fattura estera originale ricevuta dal fornitore estero.**

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sulle regole di compilazione dei file e-fattura sono, a tal proposito, chiare, e consentono di rispondere ad entrambi i quesiti.

Andiamo pertanto a riepilogare le regole di formazione del file XML di integrazione / autofattura conseguenti all'esecuzione di un'operazione di acquisto di beni e servizi da soggetti non stabiliti:

- al campo **cedente / prestatore** dovranno essere indicati i dati del fornitore estero, mentre il campo **cessionario / committente** accoglie i dati del soggetto residente che procede all'emissione del documento di integrazione / autofattura;
- quanto alla data del documento (campo 2.1.1.3), la stessa deve essere pari alla data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente entro il mese di ricezione della stessa). In caso di operazione intrattenuta con fornitore Extra UE, si indica la data di effettuazione dell'operazione (o una data ricadente entro il mese di effettuazione dell'operazione);
- nei campi **imponibile ed IVA** occorre indicare esclusivamente **l'imponibile complessivo dell'operazione e la relativa imposta** (o il codice natura se si tratta di operazione non IVA). **Non è quindi assolutamente necessario ricopiare tutti gli articoli presenti nel documento originario;**
- per quanto riguarda, invece, il "collegamento" con la fattura estera originaria, occorre compilare i campi presenti alla voce "Estremi fattura", campo 2.1.6. Più precisamente:
 - 1) al campo 2.1.6.1. si indica il riferimento di riga (del corpo fattura) cui si riferiscono i dati indicati nei campi successivi. Visto che, come abbiamo detto, di fatto l'autofattura / il documento di integrazione consta di una sola riga, al campo 2.1.6.1. si farà sempre riferimento alla riga 1;
 - 2) al campo 2.1.6.2 occorre **indicare il numero della fattura estera oggetto di integrazione / autofattura**; se il documento originario è disponibile nel sistema di interscambio, in luogo del numero della fattura è necessario riportare il numero identificativo che è stato assegnato al documento da parte dello SDI;
 - 3) al campo 2.1.6.3 si indica la data della fattura estera (ovvero la data indicata sul documento originariamente ricevuto dal soggetto non residente).

Per completezza, si ricorda che con il decreto semplificazioni è stata introdotta la possibilità di non comunicare le operazioni transfrontaliere passive di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini iva, se singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro.

Per approfondimenti su tale casistica si rinvia al precedente contributo DL Semplificazioni: esterometro con esonero condizionato

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI